REGOLAMENTO (CEE) N. 3613/83 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1983

relativo alla fornitura di fiocchi di avena al Perù a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (6), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 26 aprile 1982, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 2 000 tonnellate di cereali al Perù a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1982;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (8); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento olandese è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(6) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(7) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(8) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione :** 1982 (riserva).
2. **Beneficiario :** Perù.
3. **Luogo o paese di destinazione :** Perù.
4. **Prodotto da mobilitare :** fiocchi d'avena.
5. **Quantitativo totale :** 1 160 tonnellate (2 000 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite :** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**
 VIB, Kouvenderstraat 229, 6430 AZ NL-Hoensbroek (telex 56 396).
8. **Mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
 Produzione di avena in fiocchi a cottura veloce :
 Avene gregge : Avene di prima qualità ad alta densità.
 Politura e preparazione : Avene da liberare dai corpi estranei, dolcificare e stabilizzare tramite trattamento a vapore.
 Mondatura : Avene da classificare e mondare. Previa separazione delle bucce, chicchi di avena da pulire e brillare.
 Fiocchi d'avena : Chicchi d'avena da tagliare, selezionare e pulire all'aria. Fiocchi d'avena umidificati e precotti a vapore, poi arrotolati in fiocchi.
 Qualità dell'avena in fiocchi :
 Umidità : meno del 12 %.
 Tenore di ceneri : meno del 2,3 % della materia secca.
 Fibra greggia : meno dell'1,5 % della materia secca.
 Tenore di bucce : meno dello 0,10 % della materia secca.
 Tenore di proteine : non inferiore al 12 % della materia secca.
10. **Condizionamento :**
 in sacchi (1) :
 — composizione dei sacchi :
 — quattro sacchi di carta Kraft di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 70 g/m²;
 — un sacco di carta catramata interposta, di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 140 g/m²;
 — una tasca interna in polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, a doppia legatura;
 — chiusure inferiore e superiore del sacco da incollare;
 — peso netto dei sacchi : 25 chilogrammi;
 — iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
 « COPAS DE AVENA — DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA A PERÚ — PARA DISTRIBUCIÓN GRATUITA ».
11. **Porto d'imbarco :** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna :** cif.
13. **Porto di sbarco :** Callao.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 4 gennaio 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** 1° — 29 febbraio 1984.
17. **Importo della cauzione :** 12 ECU/tonnellata.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.